



**Malattie professionali:  
RESPONSABILITA' del medico,  
del lavoratore e del datore di lavoro**

## **INTRODUZIONE**

Per *malattia professionale* si intende quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore direttamente connessa all'attività lavorativa o alla presenza di materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività stessa che causa una patologia ad eziologia professionale che conosce con il tempo una, seppur lenta, regressione con ripristino dello *status quo ante* che compromette la capacità lavorativa.

La normativa di riferimento in materia di malattie professionali è il D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124 – “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”.

Di particolare rilevanza, ai fini di questo lavoro, è l'art. 139 del T.U. del Capo VII rubricato “*Disposizioni speciali per le malattie professionali*” che di seguito si riporta.

**Art. 139, D.P.R. n. 1124/1965**

*“**È obbligatoria per ogni medico,** che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. **La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro<sup>1</sup> competente per territorio,** il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni<sup>2</sup>. Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni<sup>3</sup>.”*

Il Ministero del lavoro, con il D.M. 11 dicembre 2009 (G.U. 19 marzo 2010, n. 65), integrato con la pubblicazione dell'elenco sul S.O. n. 66 alla G.U. 1 aprile 2010, n. 76, ha approvato l'aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali che in base all'art. 139 D.P.R. n.

<sup>1</sup> Ora, Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

<sup>2</sup> Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n.758

1124/1965 obbliga il medico alla relativa denuncia alla Direzione Provinciale del lavoro. Il nuovo elenco sostituisce il precedente approvato con D.M. 14 gennaio 2008 e tiene conto dell'evoluzione che il sistema produttivo può determinare sull'insorgere di sicure o possibili malattie di origine professionale.

### **1. QUALI SONO LE MALATTIE PROFESSIONALI?**

Nell'attuale sistema delle malattie professionali (sia nell'industria che nel settore agricolo) a seguito delle sentenze n. 179/1988 e n. 206/1988 della Corte Costituzionale, per malattie professionali **devono intendersi:**

- **quelle tassativamente elencate dalla legge**, contratte nelle lavorazioni indicate (**malattia professionale tabellata**), per le quali il nesso eziologico è presunto;
- **quelle non espressamente elencate**, ma di precisa origine professionale (**malattia professionale non tabellata**), per le quali, dunque, il nesso eziologico non è presunto, ma in relazione alle quali vige comunque l'onere del sanitario di inoltrare segnalazione, qualora le ritenga ad eziologia professionale.

### **Il nuovo elenco**

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 38/200 il legislatore, nell'apportare modifiche sostanziali alla legislazione previdenziale INAIL, con riferimento alle malattie professionali ha istituito la "Commissione Scientifica", con il compito di provvedere all' "*elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'[art. 139](#) e delle tabelle di cui agli [articoli 3 e 211 del testo unico](#)*". La finalità contemplata dalla legge con l'istituzione di detta Commissione consiste nel costante studio ed elaborazione dei dati di letteratura scientifica a livello internazionale con particolare riferimento alle patologie ed ai possibili fattori di rischio presenti in ambiente di lavoro. Tale finalità risulta evidente anche dalla composizione della Commissione che annovera tra i propri membri i rappresentanti delle maggiori istituzioni sanitarie a livello nazionale: sono chiamati a far parte di tale organo infatti "*non più di 15 componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e*

---

<sup>3</sup> Vedi, anche, il D.M. 27 aprile 2004 e il D.M. 14 gennaio 2008.

*della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL)”.*

La Commissione scientifica appositamente istituita dall'art. 10 del Dlgs n. 38/2000 ha assunto la prevista delibera in data 19 novembre 2009, di aggiornamento del predetto elenco che riguarda esclusivamente le voci della Lista I, gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la Lista II, gruppi 1 e 6 e la Lista III, gruppi 1 e 2. Vengono poi sostituiti e rettificati alcuni codici identificativi della malattia professionale.

L'elenco risulta articolato in tre gruppi:

- 1) malattie la cui origine lavorativa è di **elevata probabilità (Lista I)**;
- 2) malattie la cui origine lavorativa è di **limitata probabilità (Lista II)**;
- 3) malattie la cui origine lavorativa può essere ritenuta **possibile** e per cui **non è definibile il grado di probabilità (Lista III)**.

### **I principali cambiamenti rispetto al 2008**

Partendo dalla sostanza o dall'agente nocivo oggetto della lavorazione riepiloghiamo le principali modifiche apportate:

- 1) Arsenico (utilizzato ad esempio nell'industria vetraria, nella concia e preparazione pellami): inserite alcune dermatite collegate;
- 2) Mercurio (ad esempio produzione lampade): aggiunta l'encefalopatia tossica;
- 3) Rame: le nuove patologie sono individuate nella dermatite irritativa da contatto e nella dermatite allergica da contatto, nonché nella epatopatia granulomatosa;
- 4) Anidride solforosa (lavorazione frutta secca, imbottigliamento vini, ecc.): al posto dell'enfisema polmonare viene inserita la bronco pneumopatia cronica ostruttiva;
- 5) Chetoni e derivati alogenati (utilizzati soprattutto nell'industria chimica): inserita l'encefalopatia tossica;

6) Fumi e gas di saldatura: inserita la bronco pneumopatia cronica ostruttiva al posto della bronchite cronica.

## **2. QUALI SONO LE RESPONSABILITA' DEL MEDICO?**

Qualora un Medico formuli diagnosi, certa o sospetta, di malattia professionale, deve redigere:

- il **Certificato Medico** di malattia professionale;
- la **Denuncia-Segnalazione** di malattia professionale;
- il **Referto** di malattia professionale.

### **Il certificato medico di malattia professionale**

Il Certificato ha finalità assicurativo-previdenziali. E' un atto necessario che consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'assicurato.

E' previsto dall'articolo 53 del D.P.R. 1124/65 e deve essere rilasciato utilizzando, preferibilmente, la modulistica INAIL. Tale rilascio dovrà essere tempestivo, dal momento che solo a partire dalla data di pervenimento della denuncia l'INAIL fa decorrere in favore del lavoratore la (eventuale) rendita pensionistica.

La modulistica (Mod. 5 SS), con le relative istruzioni per la compilazione, è scaricabile da Internet:

<http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/MOD%205%20SS.pdf>.

### **La denuncia-segnalazione di malattia professionale**

Ha valore conoscitivo-epidemiologico, con precise finalità preventive, essendo destinata all'implementazione del "*Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate*".

E' prevista dall'articolo 139 del D.P.R. 1124/65, così come modificato dalle disposizioni contenute nel Decreto di riforma dell' INAIL (D.Lgs. 38/2000, art. 10).

L'elenco delle malattie da denunciare (D.M. 11 dicembre 2009) è costituito da tre liste (lista I, lista II e lista III):

- la prima contiene le malattie "la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità";
- la seconda contiene le malattie "la cui origine lavorativa è di limitata probabilità";
- la terza contiene le malattie "la cui origine lavorativa è possibile".

Per le malattie di cui alle liste I e II nella Denuncia-Segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia, codice riportato nelle liste stesse.

La Denuncia-Segnalazione va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell' ASL ed all' INAIL.

### **Il referto di malattia professionale**

Lo scopo del Referto è quello di segnalare un episodio su cui l'Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali.

L'articolo 365 c.p., infatti, prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, devono riferirne all'Autorità Giudiziaria.

Il compito di sanzionare le condotte pericolose è affidato alle contravvenzioni previste dalle leggi speciali relative alla sicurezza ed alla salute del lavoro.

In passato esisteva una moltitudine di leggi speciali mentre oggi gran parte della normativa rilevante è contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009 (si parla, comunemente ma con espressione impropria, di Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

Le contravvenzioni previste dal c.d. Testo Unico sono reati aventi funzione preventiva, dal momento che puniscono la violazione di obblighi strumentali alla tutela della vita e della salute, anche prima che da tale violazione derivino eventi lesivi: si parla, infatti, di reati di condotta e di pericolo.

Nel D.Lgs. n. 81 del 2008, tali contravvenzioni vengono inserite nell'ultimo capo, costantemente dedicato alle sanzioni penali, di ciascuno dei primi undici titoli del testo normativo. Il D.Lgs., infatti, tratta gli argomenti in maniera ordinata e sistematica, suddividendoli in tredici titoli, ciascuno dei quali è a sua volta ripartito in più capi: nei primi undici titoli si trovano i principi generali e le specifiche norme cautelari per la sicurezza e la salute del lavoro, ed è la loro violazione ad essere sanzionata con le contravvenzioni di cui si sta parlando.

Proprio perché puniscono la semplice violazione di regole cautelari, questi reati prevedono sanzioni piuttosto contenute: le contravvenzioni più gravi sono punite con l'arresto fino a 8 mesi e la pena

detentiva può essere commutata, sussistendo le condizioni indicate dalla legge, in sanzione pecuniaria (art. 302 del TU 81/2008).

Quando le condotte pericolose si traducono in eventi dannosi per la vita e la salute sul lavoro – vale a dire incidenti, malattie o morti – vengono in rilievo anche i delitti previsti dal codice penale.

Ai sensi degli articoli 582 e 583 del c.p. la lesione personale è considerata grave nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. Tale termine presuppone una valutazione complessiva (sia pur approssimativa), e non va confuso con il termine di “prima prognosi”, che spesso reca un numero di giorni destinato inevitabilmente ad aumentare a seguito di successive visite del paziente.

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è considerata gravissima, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 3) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I delitti del codice penale rilevanti in materia di malattie professionali sono: l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590, commi 1 e 3 c.p.), commessi violando le norme sulla sicurezza e la salute del lavoro.

Si tratta, infatti, di reati d'evento e di danno, i quali non puniscono l'esposizione a pericolo, ma l'effettiva lesione della salute e dell'integrità fisica sul luogo di lavoro. Per questo motivo comportano, almeno in teoria, pene più elevate, come di seguito indicato.

Il delitto di omicidio colposo, commesso con violazione della normativa sulla sicurezza e la salute del lavoro (art. 589, comma 2 c.p.) punisce, con la reclusione da due a sette anni, chiunque cagiona, violando le norme sulla salute del lavoro, la morte di un uomo.

Il delitto di lesioni colpose (art. 590, commi 1 e 3 c.p.), si articola nelle seguenti fattispecie: cagionare per colpa una lesione personale lieve (reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309); cagionare, violando le norme sulla sicurezza e la salute del lavoro, una lesione personale grave (reclusione da tre mesi a un anno o multa da euro 500 a euro 2000); cagionare, violando le norme

sulla sicurezza e la salute del lavoro, una lesione personale gravissima (reclusione da uno a tre anni).

È molto importante chiarire che le disposizioni contenute nelle leggi speciali sulla salute e sicurezza del lavoro – oggi principalmente rappresentate, come visto, dal c.d. Testo Unico n. 81/2008 – trovano applicazione anche nei processi per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose: da una parte, infatti, la giurisprudenza somma le pene previste per le contravvenzioni con quelle previste per i delitti (cfr. Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 2001, n. 35773, in Cass. pen. 2002, 3771); dall'altra parte la rilevata violazione delle norme cautelari dettate dalle leggi speciali permette di muovere all'imputato un rimprovero di colpa specifica.

Quindi, una volta diagnosticata una malattia professionale, il Medico deve inviare Referto all'Autorità Giudiziaria.

Il Referto deve pervenire entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui il Medico ha prestato la propria opera o assistenza.

**La procedura** per attivare la tutela assicurativa INAIL, **in caso di malattia professionale**, prevede quindi le seguenti fasi:

**IL MEDICO CHE ACCERTA LA MALATTIA PROFESSIONALE**



**Denuncia all'Autorità  
Giudiziaria (ASL)**



**Denuncia alla Direzione prov. Lavoro**



**Trasmette all'INAIL**  
**(ma solo ai fini statistici  
epidemiologici)**

L'INAIL mette a disposizione un modulo unico che il medico può utilizzare per inviare la denuncia/segnalazione di malattia professionale ai sensi degli art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e art. 10 del D.Lgs 38/2000. Per scaricare il modulo unico ASL/D.P.L./Inail (statistico-epidemiologico): <http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/modulo%20139%20DM%2011dic%202009%20con%20legende.pdf>.



### LE SANZIONI PER IL MEDICO IN CASO DI OMISSIONE

Omesso invio da parte del medico

GENERICO O CURANTE alla Dpl della denuncia della malattia professionale



Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 258 a 1.032 euro

Omesso invio da parte del medico

COMPETENTE alla Dpl della denuncia della malattia professionale



Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro

Omesso o ritardato invio da parte di CHIUNQUE

ESERCITI UNA PROFESSIONE SANITARIA

all'Autorità ex art. 361 c.p. di casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (art. 365 c.p., che non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384]).



Multa pari ad euro 516

### 3. QUALI SONO LE RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE?

Il lavoratore DEVE fare denuncia al datore di lavoro presentando il relativo certificato medico entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo precedente la denuncia (art. 52, D.P.R. n.1124/1965);

Se il lavoratore invia il certificato medico all'INAIL, quest'ultimo richiederà l'inoltro della denuncia al datore di lavoro.

DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE INTERREGIONALE RETE ONCOLOGICA  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA

<b>MALATTIA PROFESSIONALE</b>	<b>CONSEGUENZA</b>	<b>IL LAVORATORE</b>
<b>TABELLATA</b>	Se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, contenuti nella «Tabella» sussiste la presunzione legale dell'origine professionale	Deve provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista
<b>TABELLATA (denunciata oltre i termini massimi)</b>	<p><b>a)</b> Se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini previsti, fruisce della presunzione legale dell'origine professionale</p> <p><b>b)</b> In mancanza di dimostrazione il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia</p>	<p><b>a)</b> Occorre provare la verifica clinica nei termini della Tabella, oltre a quanto indicato nel caso precedente</p> <p><b>b)</b> Oltre a quanto indicato nel caso precedente occorre provare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esposizione al rischio rispetto alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro;</li> <li>- l'esistenza della malattia, l'evoluzione e quando è insorta (mediante certificato)</li> </ul>

<b>NON TABELLATA</b>	Il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	Deve essere provata: - l'esposizione al rischio (mansioni svolte, condizioni di lavoro, durata ed intensità dell'esposizione); - l'esistenza della malattia mediante certificazione sanitaria; - l'attestazione nel primo certificato della presunta origine professionale della malattia; - l'accertamento dell'origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale.
----------------------	---	---

#### **4. QUALI SONO LE RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO?**

Il datore di lavoro **DEVE** trasmettere la denuncia della malattia professionale (mod. 101-I) all'INAIL entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia al datore stesso della manifestazione della malattia, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965).

La denuncia deve contenere l'indicazione delle ore lavorate e la retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti la malattia professionale.

Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico.